

Allegato n. 2 - Programma Operativo della Misura 214 per l'attivazione di impegni a valere sull'annualità 2014



MISURA 214

PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto iv) - Sottosezione 1 Articolo 39

***PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA PER
L'ATTIVAZIONE DI IMPEGNI A VALERE
SULL'ANNUALITA' 2014***

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

1	Obiettivi
2	Caratteristiche della Misura
3	Beneficiari
4	Requisiti e impegni
5	Aree di applicazione
5 bis	Azioni assoggettabili a nuovi impegni e disposizioni particolari in relazione al prolungamento
6	“Domande di aiuto” per l’assunzione di impegni agroambientali
7	Selezione delle “domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni agroambientali
8	Gestione finanziaria
9	Istruttoria delle domande
10	“Domande di pagamento”, entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie
11	“Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni
12	Cambio di beneficiario
13	Controlli
14	Perdita dei requisiti e inadempimenti
15	Condizionalità
16	Riferimenti normativi

Riferimenti

Schede Tecniche attuative delle Azioni attivate con l’avviso pubblico regionale

Principali definizioni e abbreviazioni

P.S.R. 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005

P.O. Asse 2 Programma Operativo dell'Asse 2 "Ambiente" del P.S.R. 2007-2013

A.G.R.E.A. Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura.
Organismo pagatore regionale (O.P.R.)

Avviso pubblico regionale: Modalità attuativa prevista dal P.S.R. 2007-2013 (modifiche introdotte nelle Versioni n. 8 e n. 9 del P.S.R.)

Domanda di aiuto: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 2, lett. a) Reg. (UE) n. 65/2011)

Domanda di pagamento: domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 65/2011)

Periodo di impegno: periodo di durata: _

QUINQUENNALE, per gli impegni riferibili alle Azioni 1, 2, 5, 6
DECENNALE per gli impegni riferibili all'Azione 9,
in riferimento al quale sono stati assunti impegni agroambientali connessi all'accoglimento di specifica "domanda di aiuto".
Gli adempimenti oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nelle "Schede tecniche attuative"

Decorrenza del periodo di impegno: la decorrenza iniziale dell'impegno corrisponde all'inizio dell'anno solare, fatta eccezione per l'Azione 9 della Misura 214 per la quale si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" – Sottoparagrafo 5.2 – della Parte generale del P.O. Asse 2 e nei documenti operativi inerenti alla Misura 216 Azione 3 e ai casi descritti nel par. 5bis inerenti ai territori di aggregazione

Prolungamento: possibilità di adeguamento di contratti agroambientali in scadenza (art.27 par.12 Reg.(CE) n.1974/2006 e successive modifiche)

Condizionalità: norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg.(CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg.(CE) 1782/2003. I riferimenti al Regolamento (CE) n.1782/2003 nel P.S.R. 2007-2013, in atti e in disposizioni attuative sono da intendersi riferiti al Reg.(CE) n.73/2009

Rete Natura 2000 i richiami alla Direttiva n. 79/409/CEE sono da intendersi riferiti alla Direttiva 2009/147/CE

Requisiti: requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel P.S.R. 2007-2013 (paragrafo 5.3.2.6.3) in relazione a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005

Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214 (con esclusione dell'Azione 7):
specifiche tecniche relative agli impegni

O.P. / A.O.P. Organizzazione dei produttori /Associazione delle Organizzazioni dei produttori

1. Obiettivi

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 *la Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.*

Il presente Programma Operativo costituisce avviso pubblico regionale per l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2014 per le Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214, nonché per la presentazione di domande di adeguamento degli impegni per prolungamento di una seconda annualità, secondo quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, a valere sulle Azioni 1, 2, 3, 4 (con esclusione dell'intervento 2), 5, 6 e 8 della Misura 214, come più dettagliatamente specificato nel successivo paragrafo 5 bis.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 214 prevede le seguenti Azioni:

Azione 1 - "Produzione integrata"

Azione 2 - "Produzione biologica"

Azione 3 - "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque"

Azione 4 - "Incremento della sostanza organica"

Azione 5 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono"

Azione 6 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione"

Azione 8 - "Regime sodivo e praticoltura estensiva"

Azione 9 - "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"

Azione 10 - "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- al Programma Operativo d'Asse
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

Le Azioni della Misura 214 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli artt. 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche e integrazioni, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Per quanto concerne i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si rimanda al paragrafo 5.3.2.6.3, lettere a) e b), del P.S.R. 2007-2013.

3. Beneficiari

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali sul presente avviso pubblico *gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile* nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle aziende agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate.

4. Requisiti e impegni

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, **per l'intero “periodo di impegno”**, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nelle “Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214”.

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 “Beneficiari” dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento

- per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell'inizio dell'impegno)
- per Azioni per le quali le UBA sono correlate a computi di pagamenti per superficie (Azione 2):
 - alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
 - ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda o qualora per il tipo di allevamento considerato non siano riportati dati nella medesima Anagrafe, potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda;
- per Azioni caratterizzate da pagamenti per UBA (Azione 5), alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell'inizio dell'impegno).

Ai fini del controllo di specifici impegni correlati al numero di UBA si farà riferimento caso per caso alla documentazione pertinente di riferimento a seconda dei differenti adempimenti oggetto di obbligazione.

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

Le conseguenze dell'eventuale mancato subentro di impegno nei casi di trasferimento di conduzione delle particelle oggetto di impegno prima della conclusione del periodo di ottemperanza sono regolate al successivo paragrafo 12.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Il sostegno integrativo previsto per le superfici foraggere di operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni può essere concesso solo in riferimento ad allevamenti iscritti nell'elenco regionale e solo per attività esercitate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Per i casi in cui il P.S.R. 2007-2013 contiene la prescrizione di specifiche qualità di coltura "catastali" (vedi Azione 8), si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 86/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della “pianura”, della “collina” e della “montagna”, come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.

Inoltre, con l’obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, per alcune Azioni, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l’applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, alle specifiche previsioni contenute nel P.O. Asse 2 e nelle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede tecniche attuative”.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013 e a quanto espressamente previsto dal P.O. Asse 2.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

5 bis. Azioni assoggettabili a nuovi impegni e disposizioni particolari in relazione al prolungamento

Nuovi impegni

Le Azioni della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 per le quali è ammesso l’accoglimento di nuove domande di adesione per impegni agro-ambientali decorrenti dal 1° gennaio 2014 sono le seguenti:

Azione – 1 “Produzione integrata”,

Azione – 2 “Produzione biologica”,

Azione – 5 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono”

Azione – 6 “Agrobiodiversità. Tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione”

Azione – 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”.

E’ pertanto esclusa la possibilità di accogliere nuove domande relative alle Azioni 3, 4, 7, 8, 10.

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214” allegate al presente avviso.

Nella seguente tabella sono riassunti i termini di durata degli impegni, loro inizio e fine.

Azione	durata	Inizio impegno	Fine impegno
Azione 1 - Produzione integrata	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 2 - Produzione biologica	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 5 - Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 6 “Agrobiodiversità. Tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	decennale	Non correlata ad Azione 3 Misura 216 1/1/2014 - 31/12/2023 Correlata ad Azione 3 Misura 216 si fa rinvio al paragrafo 5 P.O. Asse 2 e documenti operativi inerenti alla Misura 216 Azione 3	

Una eccezione a quanto riportato nella tabella riguarda il caso di agricoltori che conducono terreni ubicati in Comuni dell’Alta Valmarecchia oggetto nel 2013 della presentazione di domanda di pagamento per l’ultima annualità di impegni assunti in riferimento al P.S.R. della Regione Marche. Per gli stessi la decorrenza del nuovo impegno è da assumere dal giorno successivo alla conclusione dell’impegno originariamente assunto se detto giorno risulta successivo al 1/1/14 .

Alle nuove domande di adesione inerenti a superfici ubicate nei comuni di cui sopra sono estese le precisazioni tese ad evitare la duplicazioni di pagamenti sulla stessa annualità come da nota del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese PG 2012/0293318 del 13/12/2012, pubblicata sul sito regionale.

Nei casi di impegni in scadenza nell’anno solare da cui potrebbero decorrere nuovi impegni per analoga Azione, si possono eccezionalmente ammettere eventuali domande di aiuto per nuovi impegni mantenendo la decorrenza dei termini dal 1° gennaio 2014; ciò a condizione che nella medesima annualità di pagamento non si sovrappongano l’ultimo pagamento dell’impegno che termina, e il primo pagamento del nuovo impegno (per il caso in questione infatti al momento della presentazione della domanda di aiuto e pagamento per il nuovo impegno quello precedente non risulta ancora terminato e i terreni non sono disponibili a nuove analoghe obbligazioni).

In tale eventualità, e se sussistente la condizione indicata, il pagamento per la sola prima annualità di impegno verrà ridotto in proporzione ai giorni di sovrapposizione fra il periodo di conclusione del precedente impegno e quello di decorrenza iniziale del nuovo.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto è prevista la sottoscrizione di una clausola di revisione al fine di consentire l'adeguamento degli impegni medesimi al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo a quello di cui al P.S.R. 2007-2013, in conformità all'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Adeguamento degli impegni per prolungamento della durata di un ulteriore anno d'impegno".

E' prevista la possibilità di accogliere domande di adeguamento degli impegni in scadenza per il prolungamento di una seconda annualità, limitatamente agli impegni per i quali nel 2013 sia stata presentata ed ammessa domanda di prolungamento di una annualità.

Tale possibilità potrà riguardare unicamente impegni quinquennali della Misura 214 con esclusione dell'intervento 2 dell'Azione 4. Le Azioni interessate risultano pertanto le seguenti: Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4 per il solo intervento 1, Azione 5, Azione 6 e Azione 8, alle condizioni attualmente previste dal P.S.R. 2007-13.

Per la presentazione di dette domande di adeguamento si rimanda alle modalità, ai tempi e alle procedure stabiliti nel successivo paragrafo con riguardo alle ordinarie "domande di aiuto".

I richiedenti prolungamenti per adeguamento della durata degli impegni non possono essere ammessi a nuovi impegni con decorrenza dal 1° gennaio 2014 a valere sulle Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214 per superfici e/o unità oggetto di impegni in corso con prolungamento delle obbligazioni, di cui al presente avviso.

6. "Domande di aiuto" per l'assunzione di impegni agroambientali

Presentazione e prescrizioni

Per la compilazione e la presentazione delle domande si fa riferimento alle disposizioni contenute nella "Procedura Operative Generale per la presentazione delle domande" di AGREA di cui alla determinazione n. 4355 del 2008 e sue successive integrazioni.

Le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto per impegni decorrenti dal 2014 o per adeguamento di impegni in corso per prolungamento è fissata al **16 dicembre 2013**; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

La data di presentazione delle domande decorre dal **4 novembre 2013**.

Le domande di aiuto per nuovi impegni non possono essere accolte se per le medesime superfici e/o unità risulta presentata una domanda di adeguamento di impegni in corso per prolungamento della durata.

Le domande di aiuto inerenti nuovi impegni o prolungamenti non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica successiva domanda di pagamento, con

eventuale ricalcolo dei premi conseguente a variazioni del piano colturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Nel caso in cui i soggetti ammessi al sostegno per nuovi impegni non presentino entro i termini prescritti, nel corso di uno qualsiasi degli anni del periodo di impegno,

- né la domanda di pagamento (anche quella riferita alla prima annualità con eventuale ricalcolo di cui sopra),
- né idonea istanza di rinuncia all'impegno,

fatte salve le verifiche dell'ufficio istruttore, finalizzate ad accertare la continuità dell'impegno, la domanda di aiuto manterrà validità ai fini della concessione e della presentazione negli anni successivi delle ulteriori domande di pagamento. Tuttavia il pagamento delle annualità di premio per le quali il beneficiario non abbia presentato idonea domanda di pagamento, non potrà essere effettuato.

L'accoglimento di domande di aiuto oltre la scadenza fissata non è ammessa. Con riguardo alle sole domande di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, che prevede di poter accogliere quelle presentate oltre il termine prescritto applicando una riduzione percentuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, e di non ammettere le domande presentate con un ritardo superiore a 25 giorni civili.

Nella prima annualità di impegno, al beneficiario sarà corrisposto l'importo risultante nella specifica domanda di pagamento solo se inferiore o uguale all'importo calcolato nella domanda di aiuto e conteggiato in sede di ammissibilità che costituisce un tetto di spesa per la sola prima annualità di pagamento; se l'importo richiesto nella domanda di pagamento fosse superiore, verrà corrisposto l'importo calcolato nella domanda di aiuto e quantificato in sede di ammissibilità. Tale tetto di spesa (per le azioni che possono contemplare oscillazioni del premio conseguenti alle rotazioni colturali), non si applicherà invece al ricalcolo dell'aiuto nelle domande di pagamento delle annualità successive.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di aiuto.

Fatto salvo quanto espressamente stabilito al paragrafo 5 bis, le domande di aiuto per assunzione di nuovi impegni agroambientali possono essere accolte unicamente con riguardo a quelle particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate a precedenti impegni inerenti alla medesima Misura 214 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali, non sovrapponibili, attivate in precedenti periodi di programmazione.

Per le sole Azioni 1 e 2:

- le particelle acquisite in corso di precedenti impegni per le quali non sia stata ammessa alcuna richiesta di pagamento per estensione/ampliamento del medesimo, sono suscettibili di essere oggetto di nuova richiesta di analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni (in tal caso deve essere adottata la metodica di registrazione di campo e magazzino prevista per le aziende con impegni su corpi separati);

- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere territoriale" possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché dette limitazioni siano venute meno prima dell'approvazione del presente avviso e sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni;
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere culturale" non possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale; ciò in quanto dette superfici, in ogni momento del periodo di impegno, sono suscettibili di essere oggetto di richiesta di pagamento in conseguenza di avvicendamenti culturali (vedi successivo paragrafo 11 – domande con aggiornamento senza aumento di superficie).

La Misura 214 *in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione*, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

Competenza

La domanda di aiuto è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni la competenza relativa all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso pubblico è attribuita come segue:

Nuovi impegni

- all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU;

Prolungamenti

- all'Amministrazione che ha curato l'istruttoria della domanda di aiuto oggetto di prolungamento.

7. Selezione delle “domande di aiuto” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni agroambientali

I riferimenti per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente avviso sono:

- il P.S.R. 2007-2013 (in particolare il paragrafo 5.3.2.3 “Aree preferenziali”),
- il P.O. Asse 2.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, le risorse disponibili per il presente avviso pubblico ammontano a 10.759.761 Euro.

Le risorse verranno destinate preliminarmente al soddisfacimento delle domande di adeguamento per il prolungamento dell'impegno per una annualità e per la parte residua alle domande di nuova assunzione di impegni.

Gli oneri derivanti dagli impegni che gravano sulle annualità successive al 2014 saranno da imputare al successivo periodo di programmazione delle misure di Sviluppo Rurale.

9. Istruttoria delle domande

Le Amministrazioni territoriali competenti individuano il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e ne danno opportuna comunicazione.

Ad avvenuta ricezione e protocollazione delle domande di aiuto le Amministrazioni dovranno provvedere all'istruttoria di ammissibilità ed ai necessari controlli, oltre che alla permanenza dei requisiti di accesso per le domande di adeguamento.

Le Amministrazioni provvederanno ad inviare al Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 75 giorni di calendario dal termine fissato da A.G.R.E.A. per l'acquisizione della copia cartacea delle domande l'elenco approvato con atto formale delle istanze ammissibili per singola Azione, nonché delle istanze non ritenute ammissibili per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'elenco dovrà essere suddiviso tra le domande di prolungamento e quelle di adesione a nuovi impegni.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni ammissibili e finanziabili e altre non ammissibili o non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole Azioni ammissibili e finanziabili.

Il Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna, sulla base delle risultanze degli elenchi delle domande ammissibili, provvederà ad attribuire i corrispondenti punteggi ottenuti dall'applicazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle procedure selettive definiti dal P.O. Asse 2 nonché dalle schede tecniche di Azione.

Sarà cura del medesimo Responsabile approvare entro 15 giorni dall'acquisizione degli atti di ammissibilità delle Amministrazioni provinciali l'elenco delle domande riferite ai prolungamenti nonché la graduatoria delle domande relative a nuovi impegni, individuando le domande ammesse ad aiuto.

Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda AGREA.

La graduatoria finale sarà articolata per “azioni”; pertanto una medesima domanda composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Il Servizio Aiuti alle imprese provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale dell'elenco dei beneficiari delle domande di prolungamento nonché della graduatoria/elenco dei beneficiari di nuovi impegni e provvederà a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni territoriali competenti affinché provvedano alla affissione al proprio albo pretorio.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e tramite affissione all'albo pretorio provinciale; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. Marco Calmistro, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

10. “Domande di pagamento”, entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Entità dei pagamenti

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazione si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007-2013 prevede i seguenti massimali:

- *Colture annuali: 600 €/ha*
- *Colture perenni specializzate: 900 €/ha*
- *Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA*

Per una più dettagliata individuazione dell'entità degli importi dei pagamenti agroambientali si rimanda alle specifiche di ogni singola Azione, come contenute nel P.S.R. 2007-2013.

Non possono essere ammesse al sostegno superfici soggette a obblighi di condizionalità inerenti allo Standard 5.2. (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) di cui al DM 30125 del 22/11/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni, fatte salve quelle specificamente ammesse in riferimento alle condizioni di attuazione e alle deroghe contenute nel medesimo DM, nonché negli atti regionali attuativi.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione delle Azioni della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 dell’art. 39 del medesimo Regolamento.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l’Azione 2 “Produzione biologica” Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell’elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici “Praticoltura avvicendata +zootecnia” e/o “Pascolo Prato permanente + zootecnia” previsto dalle Misure 211 e 212 . Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici “Praticoltura avvicendata” e/o “Pascolo Prato permanente di montagna” di cui alle Misure 211 e 212.

Per i casi di compatibilità e cumulabilità fra Azioni della medesima Misura 214 si rimanda al P.S.R. 2007-2013 e alle Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214 allegate al presente avviso pubblico.

Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegni

Misura 214 e OCM ortofrutta.

Con riferimento alle colture definite dal Reg. CE 1234/2007 allegato 1 – parte IX per quanto riguarda la demarcazione tra le misure agroambientali dell’Asse 2 e l’OCM ortofrutta, si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni che *devono essere adottate per tutte le operazioni che ricadono sul territorio amministrativo regionale.*

Per le colture di cui sopra *l’OP/AOP interviene nel settore ambientale esclusivamente attraverso gli aiuti previsti per l’intervento 1 “Produzione integrata”, disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/2007.*

Il PSR non interviene a favore dei soci delle OP per l’Azione 1 “Produzione integrata”, nel caso che il programma operativo in questione preveda tale azione.

Per quanto riguarda i beneficiari non soci di OP/AOP, il P.S.R. interviene per il finanziamento della Azione 1 “Produzione integrata” per tutti tipi di colture.

Per tutte le altre tipologie di azioni, compresa l’agricoltura biologica, interviene esclusivamente il PSR, sia per i soci OP che per gli altri beneficiari. Sulle superfici regionali interessate da tali azioni, è esclusa la possibilità di pagamenti nell’ambito della Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/2007.

Si precisa che la Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg. (CE) 1234/2007 non prevede altre azioni che si sovrappongono con gli impegni previsti dalle Misure agroambientali del P.S.R..

Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM

Le superfici interessate da domande di aiuto a valere sulla Misura 214, se oggetto di colture di cui al Reg. (CE) 1234/2007 allegato 1 – parte IX (di seguito definite “colture OCM”), possono essere finanziate unicamente qualora il beneficiario

non sia socio di O.P./A.O.P.,

ovvero, se associato a O.P./A.O.P.,

nel caso in cui non sia attivata l’analoga azione disposta dalla Disciplina ambientale di cui ai Programmi Operativi delle medesime O.P./A.O.P.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell’aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell’aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei programmi operativi posti in atto dalle O.P.

Ad AGREA competerà l’attivazione dei necessari controlli incrociati.

Se una O.P./A.O.P. ha attivato l’Intervento Produzione Integrata, i soci dell’ O.P./A.O.P. non possono in nessun caso accedere ai sostegni della Misura 214 per le “colture OCM”, mentre possono essere ammessi ai pagamenti per l’Azione 1 della Misura 214 del P.S.R. per le superfici non riconducibili a dette colture. In tale ipotesi, le superfici destinate a “colture OCM” al momento della presentazione di una domanda iniziale di aiuto per l’Azione 1 della Misura 214 saranno comunque assoggettate ad impegno a fini P.S.R. (qualora non sussistente la fattispecie di corpo separato o eventuali limitazioni nell’applicazione dei P.R.I.P.).

Anche negli anni successivi a quello di assunzione dell’impegno, ai soci delle O.P./A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata non potranno essere corrisposti i sostegni previsti dal P.S.R. sulle particelle investite con “colture OCM” nell’anno solare di riferimento della domanda pagamento.

Pertanto, le superfici oggetto di “colture OCM” condotte da soci di O.P./A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata, **se impegnate** in ambito P.S.R. dovranno necessariamente essere gestite con **pagamento “azzerato”** (sia nella prima annualità di impegno che in tutte le altre annualità del periodo di impegno in cui sono interessate da tali colture) e sono comunque soggette ai “pertinenti impegni di condizionalità” ed ai “requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”.

Se nell’annualità corrispondente al primo anno di impegno le superfici “impegnate con pagamento azzerato” corrispondono alla totalità della SAU condotta, la domanda di aiuto non può essere accolta.

Superfici impegnate con pagamento azzerato a motivo della presenza di “colture OCM”, in annualità successive possono essere oggetto di domanda di pagamento di sostegni agroambientali per il P.S.R., sempreché nell’anno solare di riferimento delle specifiche domande, le relative particelle agricole non siano nuovamente investite con tali colture.

Qualora un beneficiario della Misura 214 che ha aderito all’Azione 1 con la qualifica di “socio di O.P./A.O.P. con Produzione Integrata attiva” esca dalla compagine societaria dell’ O.P./A.O.P. durante il quinquennio di impegno sulla Misura 214, il medesimo potrà

proseguire l'adesione all'Azione 1 della Misura 214 a partire dalla prima domanda di pagamento utile.

Se un beneficiario della Misura 214 che ha aderito all'Azione 1 con la qualifica di "non socio", nel corso del quinquennio di impegno diventa socio di una O.P/A.O.P. che attiva l'Intervento di Produzione Integrata, o se l' O.P/A.O.P. di cui il beneficiario è socio attiva l' Intervento di Produzione Integrata, il beneficiario porterà a termine le obbligazioni sulla totalità delle particelle impegnate nei tempi prescritti e secondo le modalità previste dal P.S.R. Dall'annualità in cui si è verificata la modifica della qualifica del beneficiario, i pagamenti a carico del P.S.R. riguarderanno unicamente le superfici che nell'anno solare di riferimento del pagamento non sono investite da "colture OCM".

Quanto sopra è da estendere anche ai casi di cambiamento delle condizioni del beneficiario conseguenti a subentro (anche parziale) nella conduzione dei terreni; vedi il cosiddetto "cambio di beneficiario" di cui al successivo paragrafo 12.

Misura 214 e art. 68 del Reg. (CE) 73/2009.

Anche con riferimento alla demarcazione con il regime di sostegni di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio si rimanda al già citato paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. 29/07/2009 - attuativo dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo di seguito riportati.

Per gli impegni oggetto di domande di adeguamento per prolungamento della durata, i beneficiari dell'Azione 5 non possono aderire al sostegno previsto dall'art. 68 art. 3 comma 1 per la Romagnola razza pura e per le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese.

Demarcazione fra le Misure 214 e 412 del PSR 2007-2013

Nell'ambito dei territori interessati dall'attivazione dell'Azione 1 della Misura 412, deve essere garantita la demarcazione fra i pagamenti per impegni inerenti ad Azioni attivate dal GAL e quelli per impegni inerenti ad Azioni attivate in riferimento alle Misura 214.

Pertanto:

- le particelle agricole impegnate in riferimento ad una qualsiasi delle Azioni della Misura 214 non potranno essere ammesse a pagamento per impegni di cui all'Azione 1 della Misura 412;
- le particelle agricole impegnate in riferimento all'Azione 1 della Misura 412, per tutta la durata del periodo di impegno non potranno essere ammesse a pagamento per qualsiasi impegno agroambientale riferibile alla Misura 214.

Al fine di assicurare la corretta attuazione delle disposizioni sopra riportate e di garantire la non sovrapposizione di diversi impegni e pagamenti è disposto

- il controllo incrociato obbligatorio fra le particelle oggetto di domanda in riferimento al presente avviso e quelle oggetto di domanda di sostegni in riferimento alla Misura 412 Azione 1,

- l'obbligatorietà della presentazione di idonea cartografia comprendente la delimitazione delle superfici oggetto di domanda qualora sia verificato che la particella catastale in cui sono comprese è impegnata e richiesta a pagamento a valere su entrambe le Misure per una parte della superficie agricola utilizzata.

La cartografia di cui sopra deve essere presentata preferibilmente a corredo della domanda di aiuto e comunque non oltre la scadenza prevista per la presentazione della domanda di pagamento per la prima annualità dei sostegni.

I pagamenti non rispondenti ai sopra citati criteri di demarcazione non potranno essere ammessi. Si specifica inoltre che i medesimi criteri sono da applicare anche alle eventuali particelle che, pur considerabili impegnate per Azioni estensive (Azioni 1 e 2) della Misura 214, non fossero state richieste a pagamento in determinate annualità del periodo di impegno.

Ad AGREA competerà l'effettuazione di specifici controlli al riguardo.

11. “Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni

Con riferimento all'art. 2 del Reg. (UE) 65/2011, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento” nei modi e nei termini stabiliti.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario e presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

Sarà cura di AGREA dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito regionale.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda di pagamento" annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi artt. 5 del Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente

a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno in conseguenza di eventuali limitazioni si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del P.O. Asse 2. Sono escluse le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal P.S.R. 2007-2013 e dalle "Schede tecniche attuative".

Casi verificabili e sostegni concedibili

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

Nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, si dovrà procedere come rispettivamente indicato.

A) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO SENZA AMPLIAMENTI

1 SENZA AGGIORNAMENTO

Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni all'identificazione e all'estensione delle particelle già oggetto di sostegno, né agli impegni attuati, né agli importi unitari dei sostegni relativi alle medesime particelle, né alle relazioni tra le colture e le superfici già oggetto di impegno. In caso di pagamento per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano modificazioni né alle U.B.A. né all'entità del sostegno in precedenza richiesto.

E' RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per le superfici e/o per le U.B.A. già ammesse ad impegno nelle annualità precedenti.

2 CON AGGIORNAMENTO SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE E/O U.B.A. SOGGETTE A IMPEGNO

Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle già oggetto di sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno, e/o nella composizione delle U.B.A. (nei casi in cui l'entità delle U.B.A. debba essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto all'annata agraria precedente; in tale ipotesi è OBBLIGATORIO che la domanda annuale di pagamento sia corredata dei necessari aggiornamenti. Si intendono tali anche le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto.

Si considerano per la corresponsione dei pagamenti le superfici e le UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto"; sono pertanto escluse particelle e/o UBA acquisite successivamente.

Il sostegno sarà quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento dell'aiuto come dichiarate nella domanda di pagamento.

Si considerano nella fattispecie in questione anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica, dovute all'introduzione della notificazione per produzione zootecnica in aziende originariamente aderenti all'Azione 2 "produzione biologica" con sola notificazione per produzione vegetale esclusivamente nei casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico comporta il recupero della differenza di premio fra l'importo corrisposto per le superfici foraggere al livello di produzione zootecnica e l'importo previsto per la produzione vegetale (per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno). Ciò sempreché vengano mantenuti gli impegni relativi al metodo di produzione biologico "vegetale".

L'ammissibilità della corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionata all'avvenuta presentazione della specifica notificazione di produzione biologica nei tempi e nei modi prescritti.

Rientrano in tale casistica anche le richieste di corresponsione del sostegno per particelle già CONDOTTE al momento della assunzione dell'impegno e quindi già comprese nella originaria "domanda di aiuto", per le quali nell'annualità precedente non sia stato richiesto/ammesso a pagamento alcun sostegno.

b) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO CON AGGIORNAMENTO PER AUMENTO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A IMPEGNO E/O DELLE UBA, o "conferme di impegni con ampliamenti"

Tali domande attengono Azioni per le quali il P.S.R. 2007-2013 prescrive che siano attivate o sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) aziendale (ovvero su interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione è rapportata percentualmente all'intera SAU aziendale (ovvero a interi "corpi separati"), o comunque il cui pagamento sia riferito alle UBA allevate, qualora in corso di impegno

- i beneficiari interessati acquisiscono il titolo di conduzione su ulteriori superfici,
- o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualità.

Per gli impegni assunti in riferimento al presente avviso pubblico non possono essere riconosciute estensioni/ampliamenti di impegno.

12. Cambio di beneficiario

Ai sensi dell'art. 44 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1974/2006 nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Per le sole Azioni 1 e 2 della Misura 214, a motivo del fatto che il P.S.R. prescrive che siano attivate o sull'intera S.A.U. aziendale ovvero su interi "corpi separati", in caso di cessione parziale dell'azienda si considera mutamento non rilevante una riduzione dell'azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno, in applicazione del comma 3 dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Quanto sopra è da valere con riferimento solo al periodo di impegno e non all'annualità di riferimento del pagamento. Il pagamento non sarà infatti corrisposto per le superfici oggetto di cessione che non risultano condotte per l'intera annualità di riferimento del pagamento.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

13. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazione, che ha abrogato il Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

14. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

Per i casi di "inadempimento" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il "recupero degli importi indebitamente percepiti" (vedi art. 5 del Reg. (UE) 65/2011).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 e/o il recupero degli aiuti come da art. 5 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di “**difformità**” di superficie e/o **degli animali** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (UE) 65/2011.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del P.S.R. 2007-2013 e nelle “Schede tecniche attuative”. Gli stessi devono essere rispettati per l’intero “periodo di impegno”.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l’individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell’entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 5 Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni.

15. **Condizionalità**

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme relative al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 393 dell’8 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne le annualità successive dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la condizionalità relative all'anno di riferimento.

16. **Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1698/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni

- Reg. (CE) n. 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni (con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 335/2013)
- Reg. (UE) n. 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 e abroga il Reg. (CE) 1975/2006
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.